



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETARIA

n. **215**
Data: **23 settembre 2015**

OGGETTO : **COMPENSO ENERGIA NON RITIRATA A "PAT AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE" IMPEGNO PRESUNTO PER ANNUALITA' 2015 - ART 13 DPR 31 AGOSTO 1972 – ART. 17 LP N. 3/2000**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 02 aprile 2015, con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2015 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2015;

Premesso che:

la centrale elettrica Novella è entrata in funzione dal settembre 2007;

che con determina del 30.10.2007 n. 138 è stata approvata la contabilità finale relativamente ai lavori di "Riattivazione della Centrale Novella";

che con deliberazione della Giunta comunale n. 146/2007 è stata approvata la convenzione con il GSE (gestore dei servizi elettrici), ex GRTN per il ritiro dedicato dell'energia elettrica prodotta dalla centralina idro-elettrica comunale esistente sul torrente "Novella";

Preso atto che in base all'art. 13 del DPR N. 670 DD 31.12.1972 che si riporta integralmente afferma. " Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 kWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia".

"Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a

successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata"

Sinteticamente la formula è la seguente esempio:

"Potenza Nominale media kw (454,36) * kwh 220 * compenso unitario da applicare ad energia non ritirata * gg/365"

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 3093 dd 4 dicembre 2008, n. 1883 dd 20 agosto 2010, n. 1098 dd 27 maggio 2011, n. 1157 dd 8 giugno 2012 e n. 1517 dd 26 luglio 2013, n. 1196 dd. 14 luglio 2014, che hanno adeguato di anno in anno, in via provvisoria, il compenso unitario di cui al comma 3 dell'articolo 13 del DPR 31 agosto 1972 n 670.

Vista la determinazione del servizio acque pubbliche n. 223 dd 3 novembre 2008 relativa all'approvazione del certificato di collaudo, autorizzazione all'esercizio della concessione di derivazione d'acqua dal torrente Novella, riconoscimento potenza nominale media in kw 454,36.

Ciò premesso;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con DPGR 28/5/1999 n. 4/L modificato dal DPRReg. 01.02.2005 n. 4/L;

Vista la deliberazione consiliare n. 15 di data 23.04.2013 Approvazione del Bilancio di previsione 2013;

Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale sopra citate relative alla determinazione dei compensi unitari per l'energia elettrica non ritirata;

Visti: il DPR n. 670 dd 31 agosto 1972 art. 13, l'art 17 LP n. 3 20 marzo 2000;

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm., ed in particolare l'art. 21;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.Reg. 01/02/2005 n. 3/L come modificato dal DPRReg. 1 luglio 2008 n. 5/L, dal DPRReg. 18 marzo 2013 n. 17 e da ultimo dal DPRReg. 22 dicembre 2014 n. 85;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento finanziario e contabile nei comuni della regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/ coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

DETERMINA

1. Di impegnare a favore dell'Agenzia Provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia Autonoma di Trento quale compenso per l'energia elettrica non ritirata anno 2015 l'importo presunto di euro **4.500,00**.
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione al cap. 7090/10, intervento 1.12.03.04 del bilancio di previsione 2015.
3. Di liquidare a presentazione delle note di richiesta da parte del servizio competente della Provincia autonoma di Trento gli importi che verranno stabiliti e comunicati per l'esercizio 2015.
4. Preso atto alla presente fornitura/servizio/prestazione non trovano applicazione le disposizioni di cui alla 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in quanto trattasi di soggetto pubblico

5. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Albanese Claudio

VISTO OBBLIGATORIO espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 2 di data 2 febbraio 2001 e s.m.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 09.02.2001 e s.m.

Impegno	
Importo	4.500,00
Intervento	1120304
Capitolo	7090/10

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Albanese Claudio